



Sezione Imposta sulle bevande spiritose

Volantino

Franchigia d'imposta per gli ammanchi di bevande spiritose e di etanolo assoggettato all'imposta

Versione 1.2

I volantini sono disposizioni d'esecuzione del diritto in materia di alcol e degli atti emanati dalla Confederazione non rientranti in questo ambito che vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai volantini non può essere desunto alcun diritto al di fuori delle disposizioni legali

Elenco delle abbreviazioni

Termine/abbreviazione	Significato
% vol.	Percentuale del volume
a.p.	Alcol puro (= 100 % volume)
AFD	Amministrazione federale delle dogane
alco-dec	Applicazione elettronica per la notifica dei dati
LAlc	Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680)
Litro effettivo	Tenore alcolico effettivo calcolato su un litro
OAlc	Ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol (RS 680.11)
SPIR	Amministrazione federale delle dogane Divisione Alcol e tabacco Sezione Imposta sulle bevande spiritose Route de la Mandchourie 25 2800 Delémont www.ezv.admin.ch ; E-mail: spirituosen@ezv.admin.ch



Indice

0	Modifiche.....	4
1	Basi legali.....	4
2	Scopo degli ammanchi forfettari	4
3	Categorie di clienti aventi diritto agli ammanchi forfettari	4
4	Operazioni che danno diritto ad ammanchi forfettari	5
4.1	Distillazione di materie prime (produzione)	5
4.2	Distillazione (trasformazione).....	5
4.3	Fabbricazione (trasformazione)	6
4.4	Macerazione senza distillazione (trasformazione).....	8
4.5	Imbottigliamento	8
4.6	Immagazzinamento di prodotti sfusi.....	9
4.7	Immagazzinamento in botti di legno.....	9
5	Operazioni che non danno diritto ad ammanchi forfettari.....	10
5.1	Recupero dell'alcol	10
5.2	Immagazzinamento di merce imbottigliata	10
6	Notifica degli ammanchi forfettari	10

0 Modifiche

Modifica / versione	Data	Capitolo	Punto	Modifiche
1.1	Settembre 2018	2	--	Adeguamento delle definizioni di «ammanchi forfettari» e «perdite effettive»
1.2	Dicembre 2019	Tutti		Nuova struttura Scopo degli ammanchi forfettari (cap. 2) Fabbricazione in più fasi Macerazione senza distillazione (cap. 4)

1 Basi legali

- [Costituzione federale \(art. 105 e 131\)](#)
- [Legge sull'alcool \(RS 680\)](#)
- [Ordinanza sull'alcol \(RS 680.11\)](#)
- [Ordinanza concernente gli ammanchi di alcol \(RS 680.114\)](#)

La riscossione dell'imposta sulle bevande spiritose si fonda sul principio dell'autodichiarazione. Il legislatore trasferisce alla persona assoggettata all'imposta la responsabilità della corretta notifica (art. 19, 54 e 55 OAlc).

2 Scopo degli ammanchi forfettari

Le disposizioni sugli ammanchi permettono di detrarre, in quantità forfettarie, le perdite occasionate di solito durante il processo di produzione, di distillazione, di fabbricazione, di macerazione senza distillazione nonché di imbottigliamento e di immagazzinamento. La detrazione degli ammanchi non rappresenta una vera e propria esenzione dall'imposta, ma serve piuttosto a determinare la quantità di alcol assoggettata all'imposta dopo la detrazione delle perdite.

Il calcolo degli ammanchi in franchigia d'imposta per le bevande spiritose avviene sotto forma di valore forfettario e si basa sui valori indicati nell'allegato dell'ordinanza concernente gli ammanchi di alcol. Il risultato del calcolo sono gli «ammanchi forfettari».

Gli **ammanchi forfettari** hanno carattere prettamente finanziario e non incidono sulla contabilità dell'alcol. Nella contabilità dell'alcol vanno registrate unicamente le **quantità effettivamente disponibili**. Dato che la franchigia d'imposta è concessa in modo forfettario, le **perdite effettive** occasionate durante la produzione, la fabbricazione, l'imbottigliamento o l'immagazzinamento sono assoggettate all'imposta.

3 Categorie di clienti aventi diritto agli ammanchi forfettari

Hanno diritto agli ammanchi forfettari i gestori di depositi fiscali nonché i produttori professionali con o senza deposito fiscale che producono o fanno produrre bevande spiritose ed etanolo destinato al consumo oppure che li trasformano (trasformazione ulteriore/finale) per proprio conto.

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

Panoramica delle categorie di aventi diritto:

Aventi diritto	Ammanchi forfettari dovuti a:		
	- Produzione - Distillazione	- Fabbricazione - Macerazione senza distillazione - Imbottigliamento	- Immagazzinamento di prodotti sfusi - Immagazzinamento in botti di legno
Produttori professionali <u>senza</u> deposito fiscale	✓	✓	<i>Nessun diritto</i>
Produttori professionali <u>con</u> deposito fiscale	✓	✓	✓
Gestori di depositi fiscali	<i>Nessun diritto</i>	✓	✓

4 Operazioni che danno diritto ad ammanchi forfettari

4.1 Distillazione di materie prime (produzione)

Dà diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari la prima distillazione di tutte le materie prime fermentate (sia svizzere che estere).

Base di calcolo

In base alla quantità prodotta in Svizzera e notificata in alco-dec alla rubrica «Produzione»:

Imposizione all'atto della produzione	Imposizione del 100 % della quantità prodotta e accredito o rimborso forfettario del 2 % dell'importo dell'imposta.
Deposito fiscale	Imposizione del 100 % e accredito forfettario del 2 % dell'importo dell'imposta.

4.2 Distillazione (trasformazione)

Danno diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari tutte le distillazioni «classiche» eseguite in Svizzera, come assenzio, acquavite alle erbe, distillato di lamponi eccetera nonché per migliorare la qualità (p. es. demetilizzazione).

Base di calcolo

In base alla quantità di bevande spiritose o etanolo destinato al consumo impiegata e notificata in alco-dec alla rubrica «Produzione»:

Imposizione all'atto della produzione	Accredito forfettario o rimborso del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata.
Deposito fiscale	Accredito forfettario del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata. La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile.

Se, a causa di particolari metodi di fabbricazione, si può comprovare il superamento regolare (perdite) degli ammanchi forfettari, su richiesta è possibile concordare valori diversi.

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

4.3 Fabbricazione (trasformazione)

Danno diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari le fabbricazioni effettuate in Svizzera. Per «fabbricazione» ai sensi dell'ordinanza concernente gli ammanchi di alcol si intende la produzione o la trasformazione, senza processo di distillazione, di bevande spiritose. In generale, la trasformazione comprende l'edulcorazione e/o la miscelazione di additivi come erbe o altri ingredienti solidi. Per essere considerato «fabbricato», il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere classificato in una categoria di bevande spiritose differente rispetto alla bevanda spiritosa e/o all'etanolo utilizzati come prodotto iniziale (vedi art. 84, 122–155 dell'ordinanza del DFI sulle bevande [RS 817.022.12]).

Base di calcolo in caso di fabbricazione in un'unica fase

In base alla quantità di bevande spiritose o etanolo destinato al consumo impiegata per la fabbricazione e notificata in alco-dec alla rubrica «Fabbricazione»:

Imposizione all'atto della produzione	Accredito forfettario o rimborso del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata.
Deposito fiscale	Accredito forfettario del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata. La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile.

Se, a causa di particolari metodi di fabbricazione, si può comprovare il superamento regolare (perdite) degli ammanchi forfettari, su richiesta è possibile concordare valori diversi.

Esempio di fabbricazione di un liquore di cotogne:

	Genere e quantità di alcol	Litri a.p.
Alcol impiegato	95 litri di acquavite di cotogne al 66,32 % vol.	63,00
Detrazione del prodotto finito	247 litri di liquore di cotogne al 25 % vol.	- 61,75
= perdita effettiva	Assoggettata all'imposta	= 1,25
Ammanchi forfettari	63 litri (alcol impiegato) x 5 %	3,15

Di conseguenza, 1,25 litri di a.p. sono assoggettati all'imposta. L'accredito o il rimborso avviene per 3,15 litri di a.p.

Base di calcolo in caso di fabbricazione in più fasi

Per la miscelazione in un prodotto finito di prodotti intermedi o materie prime che danno già diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari non è, in nessuno caso, consentito far valere una seconda volta gli ammanchi.

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

Esempio di fabbricazione in più fasi:

Prodotto		Litri a.p. impiegati	Ammanco forfettario litri a.p.
Prodotto intermedio A	composto da: acquavite di vino, liquore alle erbe, alcol potabile	200	10
Prodotto intermedio B	composto da: assenzio, liquore di genziana, alcol potabile, vino	360	18
Prodotto finito C	Miscela del prodotto A e del prodotto B	560	Nessun diritto

In questo esempio, per il prodotto finito C non è possibile far valere l'ammanco, dato che era già stato fatto nell'ambito di un rapporto di fabbricazione per i prodotti intermedi A e B. Per la quantità di a.p. impiegata in un prodotto finito è consentito far valere un'unica volta l'ammanco.

Esempi di processi considerati come fabbricazione

- Fabbricazione di liquori
- Fabbricazione di aperitivi
- Fabbricazione di vino dolce
- Fabbricazione di amari

Esempi di processi *non* considerati come fabbricazione

- Filtrazione
- Miscelazione di:
 - bevande spiritose
 - bevande spiritose e alcol potabile (etanolo)
- Riduzione (diminuzione del titolo alcolometrico volumico)
- Miscelazione di alcol potabile e/o bevande spiritose con aromi e/o coloranti
- Aggiunta di sostanze solide (p. es. polvere) o liquide in alcol potabile e/o bevande spiritose, senza classificazione in una categoria di bevande spiritose differente
- Aggiunta di edulcoranti che non comportano un cambiamento della categoria di bevande spiritose secondo l'ordinanza del DFI sulle bevande

In caso di dubbi, ovvero se non è chiaro se un determinato processo è una fabbricazione che dà diritto ad ammanchi in franchigia d'imposta o meno, occorre contattare previamente la sezione SPIR. La richiesta deve contenere una descrizione completa del processo ed essere corredata da documenti probanti. Si raccomanda questa procedura in particolare per la fabbricazione di vini dolci o liquorosi, amari e bevande spiritose simili con componenti alcolici differenti.

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

In linea di massima, le informazioni vengono rilasciate sulla base delle indicazioni fornite. Tuttavia, prima di prendere una decisione la sezione SPIR si riserva il diritto di controllare il processo presso l'azienda. Dal punto di vista giuridico, le informazioni scritte non sono delle decisioni. Pertanto non indicano i rimedi giuridici né sono suscettibili di ricorso.

4.4 Macerazione senza distillazione (trasformazione)

Imposizione all'atto della produzione	Accredito forfettario o rimborso del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata.
Deposito fiscale	Accredito forfettario del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata. La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile.

Se, a causa di particolari metodi di macerazione, si può comprovare il superamento regolare (perdite) degli ammanchi forfettari, su richiesta è possibile concordare valori diversi.

Nella macerazione senza distillazione i componenti solubili di un materiale solido inserito nell'alcol (di regola erbe o simili) si decompongono nell'alcol. I resti del materiale solido originario rimangono conservati. Dopo la procedura di macerazione, i resti imbevuti di alcol possono essere spremuti, ma vi rimane tuttavia presente dell'alcol residuo. Nei depositi fiscali tale residuo viene notificato come perdita assoggettata all'imposta. Di regola, per le perdite occasionate durante la macerazione con impiego di alcol imposto non viene rimborsata l'imposta sulle bevande spiritose.

L'alcol residuo può essere recuperato mediante distillazione dei resti (recupero dell'alcol), riducendo così le perdite.

L'aggiunta di sostanze aromatizzanti, polveri o altre sostanze che si sciolgono nell'alcol non corrisponde alle condizioni per la macerazione.

4.5 Imbottigliamento

Danno diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari i prodotti sfusi prodotti in Svizzera o importati, imbottigliati in territorio svizzero in recipienti per la vendita al minuto con una capacità di 10 litri al massimo.

Base di calcolo

In base alla quantità di bevande spiritose o etanolo destinato al consumo impiegata per l'imbottigliamento e notificata con il rispettivo rapporto in alco-dec alla rubrica «confezionamento»:

Imposizione all'atto della produzione	Accredito forfettario o rimborso del 2% sulla quantità di a.p. impiegata.
Deposito fiscale	Accredito forfettario del 2 % sulla quantità di a.p. impiegata. La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile.

Esempio di imbottigliamento in recipienti per la vendita al minuto:

Calcolo delle perdite effettive
--

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

Quantità effettiva (prima dell'imbottigliamento)	Perdita effettiva	Quantità effettiva (dopo l'imbottigliamento) da registrare nella contabilità dell'alcol.
200 litri a.p.	3 litri a.p.	197 litri a.p.

Calcolo degli ammanchi forfettari		
Quantità effettiva (prima dell'imbottigliamento)	Calcolo degli ammanchi forfettari in litri di a.p. (ammanchi forfettari 2 %)	Accredito in franchi
200 litri a.p.	200 litri a.p. x 2 % = 4 litri a.p.	4 litri a fr. 29 = fr. 116

L'accredito per gli ammanchi forfettari ammonta a 116 franchi. Nella contabilità dell'alcol vanno contabilizzate le quantità effettive dopo l'imbottigliamento; nel presente esempio: 197 litri di a.p. Nel caso dei depositi fiscali, la perdita effettiva dovuta al processo di imbottigliamento deve essere imposta.

4.6 Immagazzinamento di prodotti sfusi

Danno diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari i prodotti sfusi prodotti in Svizzera o importati, immagazzinati in recipienti con una capacità superiore a 10 litri.

Base di calcolo

In base alla quantità di bevande spiritose o etanolo destinato al consumo immagazzinata e notificata in alco-dec alla rubrica «Inventario annuo»:

Imposizione all'atto della produzione	Nessun diritto all'ammacco forfettario.
Deposito fiscale	Accredito forfettario dell'1 % sulla quantità di a.p. impiegata. La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile. Se, a causa di particolari metodi di immagazzinamento, si può comprovare il superamento regolare (perdite) degli ammanchi forfettari, su richiesta è possibile concordare valori diversi.

4.7 Immagazzinamento in botti di legno

Dà diritto alla deduzione a titolo di ammanchi forfettari la merce immagazzinata in botti di legno in Svizzera.

Base di calcolo

In base alla quantità media annua di bevande spiritose immagazzinata e notificata in alco-dec alla rubrica «Inventario annuo»:

Imposizione all'atto della produzione	Nessun diritto all'ammacco forfettario.
Deposito fiscale	Accredito forfettario del 5 % sulla quantità di a.p. impiegata.

Volantino sugli ammanchi in franchigia d'imposta

	<p>La perdita effettiva notificata è assoggettata all'imposta. Essa viene contabilizzata nella notifica mensile.</p> <p>Se, a causa di particolari metodi di immagazzinamento, si può comprovare il superamento regolare (perdite) degli ammanchi forfettari, su richiesta è possibile concordare valori diversi.</p>
--	---

5 Operazioni che non danno diritto ad ammanchi forfettari

5.1 Recupero dell'alcol

Il recupero dell'alcol in tutte le sue forme non dà diritto ad ammanchi forfettari.

5.2 Immagazzinamento di merce imbottigliata

L'immagazzinamento di bevande spiritose ed etanolo destinato al consumo acquistati e immagazzinati in bottiglie o recipienti analoghi per la vendita al dettaglio non dà diritto ad ammanchi forfettari.

6 Notifica degli ammanchi forfettari

I dati necessari al calcolo degli ammanchi forfettari possono essere registrati e notificati all'AFD esclusivamente mediante alco-dec.

- I dati sugli ammanchi forfettari occasionati nell'ambito della produzione e della distillazione vengono calcolati automaticamente dopo la registrazione dei dati in alco-dec successiva alla trasformazione.
- I dati relativi agli altri ammanchi forfettari, ovvero quelli occasionati nell'ambito della fabbricazione e dell'imbottigliamento, devono essere registrati in alco-dec immediatamente o almeno entro fine mese.

Nel caso dei depositi fiscali, gli ammanchi vengono calcolati automaticamente nelle notifiche per l'imposizione mensile. Essi vengono fatturati sotto forma di decisione d'imposizione con un termine di ricorso di 30 giorni. Le domande a posteriori relative ad ammanchi forfettari occasionati nell'ambito della fabbricazione e dell'imbottigliamento possono essere presentate mediante reclamo soltanto entro la scadenza del termine di reclamo.

- Per i **depositi fiscali**, gli ammanchi forfettari sulle quantità medie annue di bevande spiritose o etanolo destinato al consumo (immagazzinamento di prodotti sfusi o in botti di legno) vengono calcolati automaticamente sulla base dell'inventario annuo notificato in alco-dec.

Il totale degli ammanchi forfettari di bevande spiritose ed etanolo destinato al consumo nonché gli accrediti e i rimborsi corrispondenti sono desumibili dalla rubrica «Panoramica ammanchi» di alco-dec.